



Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 13 dicembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 luglio 2008¹ sulle armi è modificata come segue:

Art. 40a Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo
(art. 25 cpv., 2bis LArm)

¹ L'Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un'autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l'introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.

² La domanda deve essere presentata dall'organizzazione che svolge la manifestazione all'Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l'apposito modulo.

³ La procedura d'autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a:

- a. autorizzazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della presente ordinanza;
- b. tiratori sportivi minorenni.

⁴ Se la procedura d'autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne

¹ RS 514.541

responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori.

⁵ L'Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d'autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell'autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione.

⁶ All'introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l'articolo 40 capoverso 3.

II

L'allegato I è modificato come segue:

Let. o^{bis}

Per le pratiche relative a domande d'autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti:

Fr.

<i>o^{bis}</i> . autorizzazione comune per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 40a)	300.—
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr